

V.
DELLE SEZIONI.

ART. 36.

Per la costituzione di una Sezione del R.-C. I., è necessaria l'autorizzazione della Direzione Centrale, e la richiesta dovrà venire presentata da almeno venticinque persone che siano o vogliano divenire Soci del R.-C. I., o da un loro speciale rappresentante che faccia per essi, colle norme di cui all'art. 41, domanda di passaggio alla costituenda Sezione. La Direzione Centrale ove ammetta i nuovi Soci e acconsenta la erezione della nuova Sezione, questa si riterrà costituita dal 1° gennaio dell'anno in corso.

ART. 37.

Ogni Sezione, sotto l'osservanza dello Statuto e Codice per le Regate del R.-C. I., gode piena libertà per quanto concerne la sua amministrazione interna. È retta dalle deliberazioni delle Assemblee speciali dei Soci e Società ad essa ascritti, dal proprio Regolamento interno, ed è amministrata da una speciale Direzione.

ART. 38.

Le Sezioni hanno l'obbligo di conferire alla cassa della Direzione Centrale una quota annua di L. 6 per ogni Socio effettivo, e metà della quota dei Soci Promotori e Società iscritte.

Ogni Socio effettivo delle singole Sezioni potrà far esonerare la propria Sezione dal pagamento della quota di L. 6 annue versando una sol volta L. 100 alla cassa della Direzione Centrale.

Le tasse d'entrata da pagarsi per la partecipazione alle Regate, dalle Società non iscritte al R.-C. I., competono per intero alla Sezione che avrà bandita la Regata.

I proventi della Sezione, di qualsiasi specie e provenienza, non potranno venire altrimenti impiegati che al conseguimento degli scopi del R.-C. I. ed in caso di scioglimento della Sezione stessa dovranno per intero essere devoluti alla cassa della Sede Centrale.

ART. 39.

Le Sezioni hanno diritto di bandire le proprie Regate dandone partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Delegati, nella quale se ne fisserà l'epoca, e sottoponendone i programmi all'approvazione della Direzione Centrale. Potranno inoltre, nei casi in cui avesse a risultarne l'improvvisa convenienza, bandire Regate speciali, ottenendone dalla Direzione Centrale la facoltà.

L'organizzazione e la direzione delle stesse, come pure, la nomina della Giuria e delle Commissioni speciali, sono di pertinenza della Direzione della Sezione che bandisce le Regate, la quale dovrà in tali funzioni, uniformarsi alle norme prescritte dal Codice per le Regate del R.-C. I.

È compito della Direzione di Sezione l'accettazione dei Soci che intendono iscriversi ad essa; accettazione che sortirà il suo effetto appena verrà ratificata dalla Direzione Centrale.

Le Direzioni delle Sezioni verranno informate delle disposizioni prese dalla Direzione Centrale che possono interessarle e che devono essere portate a cognizione dei Soci. Comunicano direttamente coi Soci o Società ascritti alla Sezione e rimettono loro il distintivo o tessera di riconoscimento, e relativa ricevuta, all'atto di pagamento della quota annua.

Esse potranno proporre alla Direzione Centrale la nomina a Soci Onorari di quelle persone resesi in special modo benemerite della

Sezione proponente, ed è inoltre data ad esse facoltà di applicare direttamente le disposizioni di cui all'art. 12 e 14 del presente Statuto.

Le Sezioni usano lo stemma del R.-C. I., e le proprie Direzioni, la bandiera di speciale modello ad esse riservato.

Le Sezioni infine per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto e non è prescritto dal Codice per le Regate hanno piena libertà d'azione.

ART. 40.

Le Sezioni hanno l'obbligo di promuovere nella propria zona d'azione, lo sviluppo del canottaggio, con quei mezzi che saranno a loro disposizione.

Alla Sezione incombe di esigere le quote dei Soci o Società ad essa ascritti, ed è responsabile verso la Sede Centrale della tangente che a quest'ultima compete, e potrà valersi all'occorrenza, verso i proprii Soci morosi, delle disposizioni di cui all'art. 12, dandone comunicazione alla Direzione Centrale.

Allo scadere del 1° semestre dell'annata in corso, le Sezioni dovranno aver regolato i conti colla Sede Centrale, ed a misura che nuovi Soci o Società ad esse verranno ascritti, saranno tenute a far pervenire alla Sede Centrale la parte cui quest'ultima ha diritto.

La Direzione Centrale potrà in fin d'anno dichiarare la Sezione morosa in caso di non ottemperamento alle suseposte disposizioni ed anche pronunziarne lo scioglimento se al termine dell'anno successivo perdurasse in tale anormale condizione.

I Soci della Sezione sciolta saranno ascritti, mediante preavviso della Direzione Centrale, alla Sede del R.-C. I., ed invitati a porsi in regola pella quota dovuta, applicando loro, in caso di ritardo, le disposizioni pei Soci morosi.

ART. 41.

I Soci che intendessero fare passaggio da una ad altra Sezione, sono tenuti a rivolgerne domanda, un mese prima della scadenza dell'anno in corso, alla Direzione della Sede Centrale o Sezione a cui appartengono ed a quella della Sede Centrale o Sezione cui intendono essere ascritti. Il passaggio avrà luogo senza alcuna formalità ed avrà effetto a datare dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda.

I Soci ascritti contemporaneamente alla Sede Centrale e ad una Sezione oppure a due o più Sezioni saranno tenuti a uniformarsi ai Regolamenti interni di ciascuna di esse.

ART. 42.

I Soci o Società che sulla domanda d'ammissione non avessero fatto richiesta d'iscrizione ad una Sezione s'intendono ascritti alla Sede.